

Decreto Balduzzi (stralcio e sintesi)

FUMO, ALCOL, LUDOPATIA E CERTIFICATI SPORTIVI (ART. 7)

Vietate le sigarette ai minori. Multe fino a 2.000 euro

È vietata la vendita di prodotti del tabacco ai minorenni. Chiunque vende deve chiedere il documento d'identità a meno che la maggiore età dell'acquirente non sia manifesta.

La sanzione per il tabaccaio va da 250 a 1000 euro, nel caso di recidiva la sanzione sale da 500 a 2000 euro, fino alla sospensione, per tre mesi, della licenza.

I distributori automatici per la vendita di prodotti del tabacco devono essere dotati, entro il primo gennaio 2013 dall'entrata in vigore del decreto, di un sistema automatico di rilevamento dell'età.

Restrizioni agli spot che pubblicizzano il gioco. Sanzioni fino a 500.000 euro

Sì agli spot sul gioco ma con alcune restrizioni. È previsto infatti il divieto su ogni tipo di media (giornali, riviste, tv, radio, teatro, cinema e internet) alle pubblicità che inducono al gioco dove è prevista vincita in denaro a meno che: non siano ben presenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza e contenenti le note informative sulle probabilità di vincita, lo spot non esalti troppo la pratica del gioco o vi siano presenti minori. In ogni caso sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai minori nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. Qualora non sia possibile apporre le formule di avvertimento sulle schede da gioco deve essere in ogni caso indicato sulla medesima ove poter consultare le note informative sulle probabilità di vincita.

In caso di violazione è prevista una sanzione da 100.000 euro fino a 500.000 euro nei confronti del committente del proprietario del mezzo con cui lo spot è diffuso. L'inosservanza sulle misure attinenti le formule di avvertimento sono punite con una sanzione da 50.000 euro nei confronti del concessionario. E' vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line.

Obbligo di esposizione del materiale informativo sui rischi correlati al gioco

I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Asl diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. Le disposizioni scattano dal 1 gennaio 2013.

Il Ministero dell'Economia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

Predisposti 10.000 controlli e nuova mappatura delle aree

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pianifica su base annua almeno 10.000 controlli destinati al contrasto del gioco minorile. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'Economia di concerto con quello della Salute, previa intesa sancita in Conferenza unificata emana un decreto che definisce i criteri per la collocazione dei punti di gioco (Si dovrà tenere conto anche della prossimità dei luoghi di culto, scuole, strutture sanitarie, centri sportivi e socio-ricreativi. Sarà poi compito della stessa Amministrazione dei monopoli di Stato pianificare le forme di progressiva ricollocazione dei punti fisici ove poter giocare.